Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Giovedì, 21 dicembre** — **Numero 298**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 35; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 125, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1194.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio finanziario 1922-923 dal Ministero degli affari esteri, per i collocamenti a riposo d'autorità, è aumentato della somma di lire diciottomila (lire 18.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

B. MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1631 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021, testo unico, ed il regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' disposta la pubblicazione annuale di un elenco dei contribuenti del Regno possessori di redditi industriali, commerciali e professionali.

Questo elenco, che sarà compilato distintamente per categorie e classi di industrie, commerci e professioni, porterà l'indicazione del reddito denunciato e di quello accertato per ciascuno dei contribuenti predetti.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto, del quale sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1577. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale vengono istituiti in Brescia i seguenti Collegi di probiviri:

1° per le industrie tessili con giurisdizione sul territorio della Provincia;

2° per l'industria poligrafica e della carta con giurisdizione sul territorio dei comuni: Brescia, Breno, Caino, Capo di Ponte, Chiari, Darfo, Desenzano sul Lago, Gavardo, Lonato, Maderno, Nave, Palazzolo sull'Oglio, Pisoghe, Pontevico, Rovato, Salò, Toscolano, Verolanuova e Vestone;

3° per l'industria delle pelli ed affini, con giurisdizione sul territorio dei comuni di: Brescia, Bagolino, Carcina, Chiari, Collebeato, Concesio, Darfo, Desenzano sul Lago, Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Pisone, Rovato, Salò, Tremosine e Vione;

4° per l'industria dei trasporti, con giurisdizione sul territorio della Provincia;

5° per l'industria edilizia ed affini, con giurisdizione sul territorio della Provincia;

6° per l'industria del legno ed affini con giurisdizione sul territorio della Provincia;

in sostituzione di quelli già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di poter funzionare.

N. 1599. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di S. Vittoria d'Alba, della provincia di Cuneo, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2568, col R. D. 21 febbraio 1915, numero 799, è elevato a L. 3840 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 1600. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, la Cassa scolastica della R. scuola tecnica « Carlo Ignazio Giulio » in Torino viene eretta in Ente morale e se ne approva lo statuto.

N. 1606. Regio decreto 12 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Istituto agricolo operaio Michele Grimaldi », di Modica, viene eretto in Ente morale e se ne approva lo statuto organico.

N. 1614. Regio decreto 23 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene elevata a L. 2500 annue la retta del R. Collegio femminile di Montagnana.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castellanza (Milano).

SIRE!

In seguito a pubbliche manifestazioni ostili, l'Amministrazione comunale di Castellanza venne a trovarsi di fatto nella impossibilità di funzionare ed il prefetto di Milano dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi inviando presso quel Comune un suo commissario.

Dato il persistente malcontento della popolazione verso gli amministratori e la tensione degli animi, non sarebbe possibile il ritorno al potere della civica rappresentanza senza provocare ulteriori perturbamenti dell'ordine pubblico.

Per ragioni di ordine pubblico, si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione del Comune ad un commissario straordinario, il quale dovrà procedere anche alla sistemazione della civica azienda, che da una inchiesta disposta dal prefetto risulta in istato di grave disordine.

A ciò provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato espresso in seduta del 26 ottobre u. s., lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellanza, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Italo Turolla è nominato commissario straordinario per la amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sindia (Cagliari).

SIRE!

In seguito a dissensi sorti tra i componenti l'amministrazione comunale di Sindia, il sindaco è rimasto in minoranza con soli 4 consiglieri, sui 15 assegnati per legge.

Tale situazione ha avuto vivaci ripercussioni sullo spirito della popolazione, che si è scissa in due frazioni, la più forte delle quali partecipa per il sindaco; ed ha determinato inoltre un arresto immediato nella vita amministrativa dell'ente, essendosi i consiglieri di opposizione sistematicamente astenuti dall'intervenire alla convocazione del consesso.

Per riattivare i servizi il prefetto dovette, in conseguenza, nel giugno scorso inviare sul posto un suo commissario, con l'incarico di assumere la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè la riassunzione in ufficio della rappresentanza elettiva, attesa la viva agitazione, che tuttora perdura fra i cittadini con manifesta e tenace ostilità verso i consiglieri di opposizione non potrebbe ora seguire senza il verificarsi di incidenti, che turberebbero la quiete cittadina, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico e per dare al commissario più ampi ed adeguati poteri per la risoluzione degli urgenti ed importanti affari in corso, che la civica Amministrazione ha lasciato in sospeso, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sindia, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giacomo Zonchello è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cervia (Ravenna).

SIRE!

La maggioranza del Consiglio comunale di Cervia, composta di sedici sui venti consiglieri assegnati al Comune, a causa dell'atteggiamento ostile assunto verso di essa dalla popolazione, ha rassegnato recentemente le dimissioni mantenendole, malgrado gli uffici delle autorità e del commissario inviato dal prefetto nel Comune per assicurare la continuità dei servizi.

Dagli accertamenti compiuti dallo stesso commissario sono risultati non lievi irregolarità nei diversi servizi, un grave disordine nel funzionamento della intera azienda, la trascuranza di vitali interessi del Comune, del patrimonio e della finanza.

In tale situazione di cose non consentendo le condizioni dello spirito pubblico della popolazione di indire subito le elezioni per la ricostituzione dell'ordinaria amministrazione, mentre un ritorno al potere degli attuali amministratori provocherebbe nuovi e dannosi incidenti con pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 21 ottobre u. s. lo schema del decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cervia, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Amintore Spadoni è nominato commissario

straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Errata-corrige

A pag. 3260 della *Gazzetta ufficiale*, n. 290, del 12 dicembre 1922 il numero di inscrizione della 4ª rendita 3.50 %, intestata a Miraglia Addolorata, ecc., rendita L. 91,50, dovrà essere 660777, anzichè 660770, come fu indicato con elenco di quest'ufficio.

3° avviso.

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro 5 % quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che a tergo del buono del tesoro 5 % quinquennale di III emissione n. 576, di L. 2000, rilasciato il 5 dicembre 1921 a favore di La Rosa Emilia di Filippo, nubile, esiste una dichiarazione di cessione della relativa proprietà da parte della titolare a favore della signora Celestina Pistone fu Saverio, mentre le vere generalità, della medesima cessionaria, in base all'attestazione giudiziale giurata innanzi al giudice del 2° mandamento di Catania il 4 settembre 1922, sono le seguenti:

Pistone Maria-Celestina di padre ignoto e di Pistone Maria Stella moglie di La Rosa Filippo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà all'emissione di un nuovo buono intestato a Pistone Maria Celestina di Maria Stella moglie di La Rosa Filippo in sostituzione di quello suddett , che verrà annull to.

Roma, 29 novembre 1922.

Il direttore generale.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione ausiliaria.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Bruno cav. Francesco, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Mogni cav. Beniamino, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° agosto 1922 ed inscritto nella riserva.

Fagliara cav. Giovanni, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Mira cav. Giuseppe, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922 per azianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Susca cav. Angelo, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 1° agosto 1922, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Chiaramonte cav. Gioacchino, tenente colonnello amministrazione, collocato a riposo dal 16 agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 2 luglio 1922:

Degl'innocenti cav. Giovanni, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 15 luglio 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Affede cav. Oreste, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Stancari cav. Giuseppe, maggiore amministrazione, collocato a riposo, dal 1° agosto 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto della riserva.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 19 dicembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	144 43	Dinari	—
Londra	91 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	371 25	Belgio	132 875
Spagna	309 —	Olanda	7 90
Berlino	0 29	Pesos oro	16 95
Vienna	0 03	Pesos carta	7 31
Praga	55 50	New York	19 55

Oro . 377 22

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	77 58	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 74	—